



STATUTO

DELLA

CAPAIAP

CASSA AUTONOMA DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA INTEGRATIVA DEGLI AVVOCATI
E PROFESSIONISTI

SOCIETA' MUTUA COOPERATIVA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

FORMA, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA CASSA

1. E' costituita la società mutua cooperativa denominata "Cassa autonoma di assistenza e previdenza integrativa degli avvocati e professionisti", brevemente indicata nel presente statuto con la parola "Cassa".
2. La Cassa non potrà essere trasformata in società ordinaria neanche con deliberazione adottata all'unanimità dall'assemblea dei soci.
3. La Cassa ha sede in Roma.
4. La durata è fissata sino a 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della data di scadenza.

ARTICOLO 2

CARATTERI FONDAMENTALI E SCOPO DELLA CASSA

1. La Cassa non ha scopi di lucro e, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile
2. La Cassa potrà coordinare la sua attività a quella degli enti similari e partecipare a consorzi di mutue.
3. La Cassa ha facoltà di tutelare i diritti e gli interessi dei soci, anche collettivamente, davanti alle pubbliche amministrazioni ed all'autorità giudiziaria.
4. La Cassa ha carattere nazionale e potrà istituire sedi secondarie.

ARTICOLO 3

OGGETTO SOCIALE

1. La Cassa provvede in favore dei soci nonché dei loro familiari così come nel successivo art. 4 comma 5 all'assistenza sanitaria integrativa del Servizio sanitario nazionale, anche per quanto concerne la medicina preventiva mediante il fondo costituito dai contributi dei soci e dalle altre attività di cui all'articolo 13 dello statuto.
2. L'assistenza sanitaria può essere erogata sia in forma diretta che indiretta, in base al principio della parità di trattamento dei soci, con le modalità fissate nel regolamento delle prestazioni.
3. La Cassa disciplina le prestazioni adottando ogni idoneo strumento gestionale (come il tariffario medico-chirurgico, la tabella delle degenze per tipologia, le convenzioni con primarie Case di cura, ospedali, istituti, laboratori diagnostici, enti pubblici e privati, professionisti di elevato livello)

- per garantire l'assistenza ai soci ed ai loro familiari.
4. La Cassa può stipulare, nel quadro dell'assistenza, polizze di assicurazione o di riassicurazione con primarie compagnie di assicurazione, a favore dei soci ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891 cod. civ.
 5. La Cassa può costituire un fondo di garanzia per le prestazioni ai soci.
 6. La Cassa, altresì, può promuovere a favore dei soci un programma di previdenza integrativa nelle forme stabilite dal titolo IV dello statuto.
 7. La Cassa può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni e provvidenze di leggi locali, nazionali e comunitarie. Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi o a assicurazioni e società al fine di rendere più efficace la propria azione.
 8. Può, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI

ARTICOLO 4

CATEGORIE DI SOCI E FAMILIARI ASSISTITI

1. Sono soci fondatori della Cassa coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo in data 11 giugno 1980.
 2. Possono iscriversi alla Cassa in qualità di soci ordinari:
 - a) tutti i professionisti la cui attività è disciplinata da Ordini e Collegi professionali riconosciuti;
 - b) i Magistrati di ogni ordine e grado e gli Avvocati e Procuratori dello Stato;
 - c) i consulenti ed i collaboratori della Cassa con almeno tre anni di attività.
 3. Il rapporto sociale prosegue dopo il pensionamento del socio.
 4. L'iscrizione, a socio o ad assistito, è sempre esclusa per coloro che al momento della domanda:
 - a. hanno superato il settantacinquesimo anno di età;
 - b. godano di pensione di invalidità o di inabilità;
 - c. si trovino nelle condizioni fisiche per l'attribuzione delle suddette pensioni.
 5. Con l'iscrizione del socio, acquisiscono, su richiesta dello stesso, il diritto alle prestazioni della Cassa:
 - a) i suoi genitori, se conviventi;
 - b) il coniuge, anche se separato, o il convivente;
 - c) i figli, fino a 26 anni. Sono a carico del socio:
- a) gli oneri sostenuti dalla Cassa al fine di garantire le prestazioni sanitarie al

- familiare iscritto, che verranno conteggiati nella determinazione del contributo annuo secondo i criteri fissati dal successivo art. 8
- b) la quota mutualistica di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni sanitarie o i rimborsi effettuati al familiare iscritto.
L'iscrizione quali assistiti è sospesa se il socio non presenta alla Cassa la documentazione richiesta.
Restano esclusi dal diritto di assistenza i familiari, ad eccezione del coniuge, che possiedano o acquisiscano successivamente i requisiti per essere iscritti come soci.
6. Su tutte le variazioni intervenute nel nucleo familiare delibera il consiglio di amministrazione della Cassa, salvo l'arbitrato rimesso al collegio dei probiviri.
7. Il consiglio di amministrazione deve revocare l'iscrizione di chi abbia ottenuto con false dichiarazioni l'iscrizione a socio o quella del familiare assistito; in questi casi, la Cassa ha diritto al rimborso di tutte le prestazioni effettuate ed al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 5 AMMISSIONE A SOCIO

1. L'ammissione a socio è effettuata su domanda dell'interessato redatta con modulo predisposto dalla Cassa.
2. Il consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce i termini per il versamento della quota sociale.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
In caso di rigetto della domanda di ammissione l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.
In tal caso l'aspirante socio può, ove lo ritenga opportuno e comunque entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del Consiglio di Amministrazione quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dall'assemblea stessa.
Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 6 NUMERO DEI SOCI, VOTO, QUOTE

1. Il numero minimo dei soci è quello di nove previsto dalla legge per la costituzione della cooperativa, quello massimo è illimitato.
2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
3. Le quote sono nominative; il loro valore nominale è di € 51,00 e potrà essere aumentato fino al massimo consentito dalla legge.
4. Le quote sono incedibili e vincolate in favore della Cassa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del socio.
5. L'importo della quota sarà rimborsato al socio, previa richiesta dello stesso, senza interessi, in tutti i casi di estinzione del rapporto diversi dall'esclusione e dalla revoca. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si verificato lo scioglimento del rapporto.

TITOLO III
ASSISTENZA SANITARIA

ARTICOLO 7
PRESTAZIONI

Il diritto del socio alle prestazioni sanitarie ha effetto:

- a) per il ricovero, con o senza intervento chirurgico, dal novantesimo giorno successivo all'iscrizione;
- b) per il parto naturale, dal trecentesimo giorno successivo all'iscrizione;
- c) per tutte le altre prestazioni, dal giorno dell'iscrizione.

ARTICOLO 8
CONTRIBUTI SOCIALI

1. I soci sono tenuti a corrispondere i contributi di partecipazione per ogni esercizio sociale nella misura deliberata dal consiglio di amministrazione.
2. Il pagamento del contributo deve essere eseguito dal socio in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno anteriore all'esercizio considerato.
3. Il consiglio di amministrazione annualmente potrà deliberare la corresponsione dei contributi in due semestralità gravate di interessi, determinandone l'ammontare.
4. I contributi sono differenziati per classi con riferimento:
 - a) all'età del socio
 - b) al numero dei familiari dallo stesso iscritti come assistiti ed all'età di ciascuno di essi.
 - c) alla esistenza di copertura assistenziale analoga a quella della Cassa Forense.

ARTICOLO 9
DURATA DEL RAPPORTO E RECESSO

1. Il vincolo sociale è a tempo indeterminato.
2. Il socio può recedere dalla Cassa nei casi previsti dall'art. 2285 cod.civ.; tuttavia, per effetto del dovere mutualistico di solidarietà, il periodo minimo di iscrizione alla Cassa non può essere inferiore a cinque anni continuativi ed è prolungato in ragione di un anno per ogni prestazione fruita dal

socio a carico della Cassa di importo non inferiore al 500% del contributo sociale versato nel corrispondente esercizio.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cassa con lettera raccomandata entro tre mesi dalla scadenza dell' esercizio in corso. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la dichiarazione entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se i presupposti del recesso non sussistono il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio. Il socio, entro 60 giorni, dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio dei Probiviri. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed il rapporto mutualistico, dalla comunicazione di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 10 SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni della Cassa sono sospese di diritto nei confronti del socio moroso, decorsi trenta giorni dalla scadenza dei termini fissati per il pagamento dei contributi o di altre quote dovute per prestazioni mutualistiche.
2. La sospensione è comunicata al socio inadempiente, con invito a regolarizzare la sua posizione contributiva mediante il pagamento dell'importo dovuto e degli interessi legali entro il termine di giorni trenta; se il socio provvede, viene riammesso a fruire delle prestazioni.

ARTICOLO 11 ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio deve essere escluso:

- a) se, trascorso il termine indicato nel precedente articolo, non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione contributiva.
- b) se non osserva le disposizioni del presente statuto o non si attiene alle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci o dal consiglio di amministrazione;
- c) se pone in essere attività di concorrenza con la Cassa.

In questi casi, la Cassa ha diritto, oltre che al pagamento dei contributi dovuti dall'inadempiente, anche al risarcimento dei danni.

2. L'inadempienza rilevata a carico del socio deve essergli contestata per

- iscritto dal consiglio di amministrazione.
3. Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione, entro 60 giorni dalla comunicazione innanzi al Collegio dei Probiviri;
 4. Con la delibera di esclusione si estingue ogni diritto del socio e la Cassa ne in camera la quota sociale.

ARTICOLO 12 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, il coniuge superstite già iscritto come assistito può chiedere alla Cassa, entro sei mesi dall'evento, di proseguire nel rapporto; decorso tale termine il rapporto si estingue.

Gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio a condizione che possiedano i requisiti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota versata.

TITOLO IV

PREVIDENZA INTEGRATIVA

ARTICOLO 13 FINALITA' E PRESTAZIONI

1. La Cassa agisce senza scopo di lucro, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale ai soci, attraverso convenzioni con imprese autorizzate per legge.
2. Le prestazioni, conseguibili col sistema finanziario a capitalizzazione, sono variabili, in funzione della scelta rimessa al socio tra le opzioni contrattuali.
3. La Cassa non risponde delle vicende dei contratti stipulati dai soci.
4. Le spese amministrative per la previdenza integrativa sono distinte nel bilancio con apposito conto d'ordine.

ARTICOLO 14 AMMISSIONE A SOCIO

1. I soci e i familiari iscritti alla Cassa per l'assistenza sanitaria, possono sottoscrivere un contratto di previdenza integrativa.

2. Le persone indicate dall'art. 4, comma 2, dello statuto sono ammesse, su domanda, a sottoscrivere un contratto di previdenza integrativa, anche se non intendono fruire dell'assistenza sanitaria e, se ammesse, diventano soci della Cassa. Nei loro confronti è esclusa l'applicazione delle disposizioni in materia di assistenza sanitaria.

I sottoscrittori dei contratti di previdenza integrativa possono chiedere in ogni momento l'estensione alla copertura sanitaria: in tal caso si applicherà integralmente il presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO, BILANCIO E RISERVE

ARTICOLO 15 PATRIMONIO E OBBLIGAZIONI

1. Il patrimonio sociale e' costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è composto dalle quote sottoscritte in un numero illimitato e per un valore, ciascuna, di € 51,00;

b. dai contributi versati dai soci;

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi o agli eredi dei soci deceduti.

d. dalle riserve straordinarie;

e. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f. da donazioni, atti di liberalità, proventi di lasciti, sovvenzioni, contributi.

Per le obbligazioni sociali risponde la Cassa con il suo patrimonio; i soci sono

tenuti soltanto entro i limiti della quota sottoscritta.

ARTICOLO 16 BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio, in base alle disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del codice civile. Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile. Il bilancio è accompagnato dalla relazione

sulla gestione nella quale devono essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle liberazioni adottate con riferimento all'ammissione di nuovi soci.

3. Il bilancio deve essere presentato alla assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cassa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per le quali si rendesse eventualmente necessario il prolungamento fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare dalla relazione della gestione.

5. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 17 DESTINAZIONE DELL'UTILE

La Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

a) a riserva legale in misura non inferiore al 30%;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) quel che resta ad eventuale riserva straordinaria.

In base a quanto previsto nell'ambito del combinato disposto degli articoli 2514 e 2521 c.c. che determina la necessaria inclusione negli statuti delle indicazioni che

permettano di preservare le condizioni di prevalenza, la Cassa stabilisce che:

1. non possono comunque essere distribuiti dividendi;

2. non è possibile emettere strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci;

3. in nessun caso può essere deliberata la distribuzione di ristorni o riserve fra i soci.

TITOLO VI

ORGANI DELLA CASSA

ARTICOLO 18 GENERALITA' E DURATA

1. Gli organi della Cassa sono:

- a) L'assemblea;
- b) Il consiglio di amministrazione;
- c) Il presidente;
- d) Il collegio sindacale;
- e) Il collegio dei probiviri;

2. I componenti degli organi sociali, ad eccezione del collegio sindacale, sono scelti tra i soci.

3. Gli organi hanno la durata di tre anni.

4. Sono causa di decadenza dalle cariche:

- a) la cessazione della qualità di socio;
- b) la sospensione delle prestazioni ex art. 10 dello statuto;
- c) l'assenza ingiustificata ad almeno tre consecutive riunioni degli organi collegiali.

ARTICOLO 19 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente indicazioni delle materie da trattare, del luogo della adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante da libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo anche tecnico-telematico (es. fax, posta elettronica) comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento; in tale ipotesi l'avviso dovrà essere inviato all'indirizzo di telefax o posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dal socio e che risulti espressamente dal libro soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativi e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi, comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, così come previsto nell'art. 16 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi , inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;

le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, la delibera dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

ARTICOLO 20 DECISIONI DEI SOCI RIUNITI IN ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale;

4) le modifiche dello statuto;

5) la decisione di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2749 bis del codice civile.

ARTICOLO 21 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei votanti. Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole del 70% dei soci presenti.

ARTICOLO 22 DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento dei contributi e delle quote di partecipazione alla spesa.

Ogni socio ha un solo voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 deleghe.

ARTICOLO 23 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 24 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea ed è formato da un numero di componenti variabile da cinque a nove, da determinarsi triennio per triennio dall'assemblea.

2. Il consiglio nomina, tra i suoi componenti, il presidente ed il segretario della Cassa.

3. Il consiglio provvede a nominare per cooptazione fino a un numero inferiore alla maggioranza dei suoi componenti cessati dalla carica per qualsiasi motivo. Se viene meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

4. Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera il programma di gestione della Cassa;

b) delibera i regolamenti;

c) delibera in materia di iscrizione, sospensione, esclusione, revoca dei soci e procede agli accertamenti sulla qualità di socio e di assistito previsti dallo statuto;

- d) delibera le prestazioni della Cassa in materia di assistenza sanitaria e le modalità di erogazione dei servizi;
 - e) determina la misura e le modalità di pagamento della spese di iscrizione, dei contributi per l'assistenza sanitaria, delle quote dovute dai soci per prestazioni mutualistiche e per la gestione della previdenza integrativa;
 - f) può nominare un comitato scientifico;
 - g) delibera in materia di previdenza integrativa;
 - h) stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea;
 - i) redige il bilancio e la relazione da sottoporre all'assemblea;
 - l) propone all'assemblea le modifiche statutarie;
 - m) attua le delibere dell'assemblea;
 - n) delibera le azioni ex art. 2, comma 4, dello statuto;
 - o) ratifica le deliberazioni adottate dal presidente in via d'urgenza;
 - p) delibera i rapporti di consulenza e l'assunzione dei dipendenti della cassa;
 - q) può assegnare incarichi speciali ai singoli consiglieri.
5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente a mezzo lettera raccomandata o telefax spedito almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, due giorni prima a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi; la comunicazione deve indicare l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi.
6. Il consiglio può essere convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Il consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.
9. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto quando gli argomenti riguardano fatti personali.
10. Il consigliere interessato all'oggetto della votazione deve astenersi.
11. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal presidente.
12. Delle deliberazioni della seduta si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

ARTICOLO 25 PRESIDENZA

- 1. Il presidente della Cassa è nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice.
- 2. Il presidente:
 - a) ha la rappresentanza legale della Cassa e sta per essa in giudizio; b) convoca e presiede l'assemblea ordinaria e quella straordinaria; c) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
 - d) sottoscrive il bilancio e le dichiarazioni di legge;
 - e) chiede i pareri al comitato scientifico, se esistente;
 - f) può adottare in via d'urgenza, motivandoli e sottoponendoli a ratifica del

consiglio di amministrazione, i provvedimenti di competenza dello stesso, ad eccezione di quelli stabiliti dall'art. 24, comma 4, alle lettere a), d), f), h), i), l), o), q).

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente le sue funzioni sono svolte dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 26 COLLEGIO SINDACALE

1. Il collegio sindacale e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea.

Considerato che agli stessi viene affidato il controllo contabile, tutti i membri effettivi e supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

2. Il collegio:

a) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cassa e sul suo corretto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, avendo la facoltà di chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali;

b) vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto;

c) accerta che la valutazione del patrimonio sociale sia fatta con l'osservanza delle norme di legge;

d) accerta la consistenza della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà della società e di quelli eventualmente ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

e) convoca l'assemblea quando non vi provveda l'organo competente;

f) si riunisce almeno ogni novanta giorni.

3. Il collegio sindacale deve essere convocato alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. I sindaci redigono il verbale delle riunioni nell'apposito libro, sul quale devono risultare anche gli accertamenti eseguiti individualmente.

5. Le deliberazioni del collegio sindacale sono adottate a maggioranza assoluta.

6. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

7. Il collegio sindacale, esercita anche il controllo contabile ai sensi degli art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

8. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

ARTICOLO 27
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il collegio dei probiviri e' formato da cinque componenti effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma.
2. I componenti effettivi nominano il presidente ed il segretario del collegio.
3. Il collegio dei probiviri è adito dai soci per dirimere le controversie tra questi e la Cassa, con arbitrato irrituale, nelle seguenti materie:
 - a) iscrizione dei familiari;
 - b) modificazione del nucleo familiare;
 - c) esclusione da socio.
4. Il collegio decide secondo diritto, con l'osservanza delle norme di rito poste dagli art. 816 e segg. C.P.C.

ARTICOLO 28
COMITATO SCIENTIFICO

1. Il comitato scientifico, se nominato, deve essere composto da emeriti professionisti che svolgono attività nei campi della medicina e chirurgia, biologia, farmacia, psicologia e scienze attuariali.
2. Il comitato scientifico esprime pareri sull'organizzazione sanitaria e sulle problematiche attuariali della Cassa.
3. Il comitato scientifico e' formato da non oltre cinque componenti nominati dal consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

NORME FINALI

ARTICOLO 29 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della Cassa l'assemblea designerà uno o più liquidatori, scegliendoli tra i soci e determinandone i poteri.
2. Il netto risultante dalla liquidazione, dedotte le spese e il rimborso delle quote, sarà devoluto ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, di cui all'art. 11 della L. 59/92.

ARTICOLO 30 NORME APPLICABILI

Per quanto non e' previsto dal presente statuto si fa riferimento:

- ai principi generali di diritto;
- alle norme contenute nel titolo VI del codice civile;
- alle leggi speciali in materia di cooperazione.